


# COLLEGIO SINDACALE E REVISORE DEI CONTI NELLA CRISI D'IMPRESA

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ED OBBLIGHI DI RILEVAZIONE  
TEMPESTIVA DELLA CRISI

Torino, 5 febbraio 2025

Giuseppe Chiappero

# Il sistema di «governance» del rischio di crisi d'impresa



# Il sistema dei controlli per la rilevazione della crisi

**COLLEGIO SINDACALE**

**REVISORE LEGALE**

ART. 2403 C.C.  
NORME DI COMPORTAMENTO  
QUOTATE E NON QUOTATE

ART. 2409-SEPTIES C.C.

D LGS 39/2010  
ISA ITALIA 570  
DOCUMENTO ASSIREVI

CSRD E D. LGS 124/2025 DI ATTUAZIONE



ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO



*Dott. Giuseppe Chiappero*

# Il sistema dei controlli interni

«... insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali **rischi**»



«... insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al **successo sostenibile** della società»

Fonte: Codice di autodisciplina Borsa Italiana, 2018

Fonte: Codice di Corporate Governance, 2020

Un sistema dei controlli interni efficace sarà in grado di garantire:

- La salvaguardia del patrimonio sociale;
- l'**efficacia** e l'**efficienza** e delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione **finanziaria** e di **sostenibilità**;
- Il rispetto di leggi e regolamenti.

# Il collegio sindacale ...

... è al vertice del sistema dei controlli, svolgendo una funzione definita di "alta sorveglianza" (Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo);

...vigila sull'istituzione da parte della direzione aziendale e valutazione da parte dell'organo di controllo di assetti adeguati (art. 2403 c.c. e Norme 3.1 e 3.5).

Rientra nei suoi doveri di controllo la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.), inteso come "complesso procedurale di controllo" (Norma 3.5).

L'adeguatezza si misura con riferimento non solo alla complessità dimensionale ed alla natura di ciascuna organizzazione aziendale, ma anche sulla capacità del sistema di controlli (e non solo degli assetti) di rilevare tempestivamente gli **indizi di crisi** e di **perdita della continuità aziendale**.

Tra i requisiti, rileva ai ns fini la vigilanza sulla predisposizione da parte dell'organo amministrativo di strumenti previsionali adeguati alla natura e dimensione dell'impresa, in ottica di risk management ed in particolare di impatti rischi e opportunità (IRO nel linguaggio ESG/ESRS).

## Il collegio sindacale ... (2)

E', in sintesi, in capo al collegio sindacale, relativamente all'adeguatezza degli assetti, una vigilanza sulla validità degli stessi sotto un profilo informativo e procedurale che include la possibilità di rilevare quegli indizi/segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a continuare ad operare nella prospettiva della continuità → *ambito che si addice alla natura di organo sociale che il collegio sindacale riveste, nel partecipare, ad esempio alle sedute del cda*

Ruolo **check-list operative CNDCEC** del 25.7.2023, cui sono seguite nel 2024 quelle specifiche per le cooperative. A questi si aggiungono le check-list allegate al documento CNDCEC "**Verbali del collegio sindacale di società non quotate**", di cui si attende ulteriore aggiornamento a seguito del rilascio dell'ultima versione delle norme di comportamento, in vigore da 1.1.2025.

Trattasi di **strumenti di supporto** nella valutazione dell'adeguatezza degli assetti.

# L'Organo incaricato della revisione legale

Il revisore legale è tenuto nel corso del suo incarico a verificare i presupposti di continuità aziendale (**ISA Italia 570**, par. 11). Tale obbligo si riconduce strettamente al suo ruolo, che si svolge prevalentemente a consuntivo, nel momento in cui deve esprimere il proprio giudizio sul bilancio, ovvero sulla base di elementi probativi relativi a circostanze fattuali che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Si deve trattare di elementi probativi sufficienti ed appropriati ai fini della valutazione, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale (par. 9). Cionondimeno, il revisore anche nel corso dell'esercizio, nello svolgimento delle procedure di verifica periodica di cui al principio di revisione **ISA Italia 250b** (cd. «Controllo contabile»), potrebbe venire a conoscenza di fatti o circostanze che possano mettere in dubbio il *going concern*.

In ogni caso, il revisore si muove negli stretti confini del suo incarico, in linea col requisito di indipendenza previsto dal D. Lgs 39/2010, in posizione dunque ben diversa da quella di organo sociale che riveste il collegio sindacale.

## L'Organo incaricato della revisione legale (2)

L'efficacia del sistema dei controlli, con specifico riferimento alla rilevazione dei segnali della crisi, dipende quindi dalla frequenza ed efficacia degli scambi informativi tra gli organi di controllo ed in particolare tra collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale (2409-septies c.c.)

Sul piano applicativo, i ruoli prima visti sono stati meglio definiti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ed in particolare dalle recenti modifiche introdotte dal D. Lgs 136/2024 (cd. "Terzo correttivo"), che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società (ad esempio: novità Norma 3.4 in ordine alla vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità e Norma 3.10 sull'istituzione del canale di segnalazione interna cd. Whistleblowing).

Vediamo un breve excursus su come il CCII, nelle sue diverse fasi applicative fino al terzo correttivo, influenzi in modo significativo l'adeguatezza degli assetti e la rilevazione tempestiva della crisi.

# Prima introduzione parziale del CCII

Entrato in vigore il 16 marzo 2019, al netto delle disposizioni la cui efficacia è stata differita al 15 luglio 2022, il CCII nella sua prima fase, parziale, di applicazione è intervenuto sul c.c. andando ad aggiungere il secondo comma dell'art. 2086 c.c. il cui titolo viene rubricato da "direzione e gerarchia dell'impresa" a "**gestione dell'impresa**", modificandone il contenuto proprio per includere il dovere dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo adeguato alla rilevazione tempestiva della crisi, così istituendo un vero e proprio dovere giuridico di condotta e non più una semplice regola aziendale. Così recita:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Da leggersi congiuntamente con art. 2381 c. 5 "gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate",

nonché, a conferma di impostazione sistemica, il comma 6 dell'art. 2476 in base a cui gli amministratori delle SRL "rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e all'integrità del patrimonio sociale".

# Prima introduzione parziale del CCII (2)

Introduce altresì per la prima volta nell'ordinamento giuridico, all'art. 2, comma 1 lettere a) e b), le fondamentali definizioni di:

a) **"crisi"** lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) **«insolvenza»**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Definizioni rimaste tuttavia lettera morta in quanto solo con l'entrata in vigore del CCII nella sua interezza, avvenuta il 15 luglio 2022 dopo i rinvii stabiliti dal decreto legge n. 118/2021 e dal d.lgs. n. 83/2022, il sistema di rilevazione, come vedremo, ha iniziato a fare diretto riferimento ad esse. In particolare, il sistema di rilevazione del CCII prevedeva, nella sua architettura originaria, in caso di inazione o di risposta inadeguata da parte degli amministratori, un potere di attivazione, nelle rispettive funzioni, sia del collegio che del revisore in una fase assai anticipata rispetto alla crisi/insolvenza vera e propria, sulla base di indicatori la cui rigida applicazione avrebbe di fatto "ingessato" il sistema di rilevazione, incentrato sulle cd. «procedure di allerta» e di «composizione assistita» il cui obiettivo era appunto la tempestiva emersione dello stato di crisi. Tali presidi prevedevano, infatti, in presenza di fondati indizi della crisi, la segnalazione all'organo amministrativo e, in caso di omessa o inadeguata risposta, l'informativa ad un apposito organismo (OCRI) che avrebbe dovuto accompagnare l'imprenditore nel percorso di risanamento ovvero nella procedura cd. "assistita" della crisi.

# Fase intermedia

Introduzione con il D. Lgs 118/2021 del nuovo istituto della composizione negoziata, ma soprattutto degli strumenti ad esso correlati di cui al decreto dirigenziale del 28.09.2021 (aggiornato dal decreto 31.3.2023) ovvero:

- il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (disponibile on line sulla piattaforma telematica nazionale) (**sezione I**), nonché
- la check list per la redazione del piano di risanamento e analisi della sua coerenza (**sezione II**) (in quest'ultima il punto 1 è dedicato proprio al «requisito dell'organizzazione dell'impresa»);

Resta peraltro fermo che la valutazione degli assetti OAC non possa essere affidata a schemi rigidi e pre-codificati, ma debba essere ispirata al principio di proporzionalità e di affidabilità in ragione della natura e delle caratteristiche dell'impresa, in coerenza con il sopra richiamato 2086 secondo comma.

Questa fase dunque aggiunge elementi ulteriori cui l'imprenditore può fare riferimento per l'istituzione di adeguati assetti, che si aggiungono alle check-list operative CNDCEC viste prime e al consolidamento della giurisprudenza.

# Introduzione del CCII nella sua interezza

Col recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 cd. "Insolvency", col D. Lgs 82/2022 (cosiddetto "secondo correttivo") si è pervenuti al 15.7.2022 alla pubblicazione del CCII nella sua interezza, introducendo il nuovo art. 13 e la nuova lettera c) del comma 3 dell'art. 3 che di fatto recepiscono gli strumenti della fase intermedia colmando un vuoto normativo.

A seguito di queste modifiche, l'art. 3 definisce in modo organico **misure** e **assetti** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi su 4 versanti, specificando che le misure adottate ai sensi del comma 1 e gli assetti istituiti ai sensi del comma 2 **devono consentire di:**

- **rilevare** squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (comma 3 lett. a)
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno nei 12 mesi successivi (cd. DSCR - debt service coverage ratio) (comma 3 lett. b – *prima proposizione*)
- **rilevare** i segnali di cui al comma 4 (comma 3 lett. b – *seconda proposizione*), ovvero debiti ed esposizioni verso creditori pubblici qualificati (e relativo loro potere di segnalazione), oltre a segnalazione degli istituti di credito (solo nei confronti dell'organo di controllo);
- **ricavare** le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico.

## Introduzione del CCII nella sua interezza (2)

In questa fase il potere di attivazione ricade solo sull'organo di controllo e si chiarisce (art. 25-octies) che il suo intervento, nel caso di omissione o di risposta inadeguata dell'organo gestorio, si ha quando la crisi sia probabile, se non in certi casi addirittura già conclamata ma ancora reversibile, sebbene non si abbia ancora conoscenza dell'insolvenza.

Infatti la norma di riferimento rimanda direttamente ai presupposti della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. a) e b).

**Art. 25-octies (testo originario): segnalazione dell'organo di controllo**


"l'organo di controllo societario, nell'esercizio delle proprie funzioni, segnala per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17" ...

Viene dunque in evidenza il tema della **tempestività** delle segnalazioni da parte (per ora) del collegio sindacale, che ci apprestiamo ad esaminare alla luce del cd. terzo correttivo.

# Codice della crisi, direttiva (UE) 2019/1023 Insolvency e fattori ESG

COMMISSIONE RODORF

DIRETTIVA «INSOLVENCY»



Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino

Dott. Giuseppe Chiappero

# Terzo correttivo

Con il D. lgs 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore dal 28.9.2024 (cd. «**correttivo-ter**»), anche il revisore torna ad avere un obbligo di segnalazione (ancorché non di attivazione di poteri sostitutivi) dando maggiore equilibrio al sistema in quanto tale potere si sposa con le sue funzioni di monitoraggio sul *going concern* richiamate in apertura (ISA 570).

**Modifiche art. 25-octies (testo modificato): segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale**

**Modifiche al comma 1:** «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. ...» (si intende non solo la composizione negoziata, ma anche gli altri strumenti previsti dall'ordinamento).

**Nuovo comma 2** che definisce in 60 giorni la tempestività delle segnalazioni dal momento in cui l'organo di controllo o quello di revisione vengono a conoscenza delle condizioni della crisi (ciò al fine di evitare segnalazioni tardive o frettolose): «La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione».

Si ritiene che la vigilanza sull'andamento delle trattative di cui al comma 2 riguardi il solo organo di controllo essendo incompatibile con la funzione del revisore che opera su un piano diverso di indipendenza.

## Terzo correttivo

Modifiche art. 3 comma 4 cui viene aggiunto il seguente inciso: da "costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3" a "costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3».

Il Terzo correttivo specifica dunque che la rilevazione dei segnali di cui al comma 4 dell'art. 3 è anticipata rispetto al momento in cui si manifestano i presupposti della crisi come da definizione ex art. 2 vista prima.

Infatti, la rilevazione di detti segnali agevola la previsione della crisi ai sensi dell'art. 3 comma 3 ma non ne costituisce ancora il presupposto.

# Terzo correttivo

Quanto alla tempestività della segnalazione, anche ai fini della attenuazione od esclusione delle responsabilità previste dall'art. 2407 c.c. per il collegio e dall'art. 15 del D. Lgs 39/2010 per il revisore:

- Il termine dei **60 giorni** (comma 2) riguarda il momento da cui l'organo di controllo o quello di revisione, nello svolgimento delle relative funzioni, siano venuti a conoscenza di una situazione di **crisi** (art. 2, c. 1 lett. a)), mentre
- Il termine **non superiore a 30 giorni** (comma 1) è quello- definito «congruo», entro cui gli amministratori devono riferire in ordine alle iniziative intraprese nel caso la segnalazione abbia per oggetto la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (**probabile crisi o insolvenza**)

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del collegio sindacale

In sintesi, alla luce del terzo correttivo, sembra potersi dire che in capo al collegio sindacale scattino -sempre precedute da scambio informativo col revisore legale- due **livelli di attivazione**.

### PRIMO LIVELLO DI ATTIVAZIONE (CONNESSO ALLA VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AOC)

**Richieste scritte all'organo amministrativo**, fissandone eventualmente i tempi di risposta, nel caso dall'attività di vigilanza (Norma 11.2 «Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi»), sia emersa (in linea con art. 3 commi 3 e 4 CCII):

#### ➤ **l'inadeguatezza degli assetti a:**

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

#### ➤ **nonché la sussistenza dei segnali di cui al comma 4 ovvero:**

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più **delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e relative segnalazioni dai cd. creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Agente della Riscossione)**

oltre infine a rilevare segnalazioni da parte delle banche ex art. 25-decies di cui è destinatario insieme all'organo amministrativo (ma non il revisore legale), nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, dandone notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del collegio sindacale

In particolare, sul piano operativo questo primo livello di attivazione, in ambito vigilanza, si declina nel (Norma 11.2):

- richiedere all'organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione (cfr. Norme 4.3., 4.4. e 5.2.);
- provvedere a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo amministrativo;
- richiedere all'organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei all'implementazione degli assetti e delle procedure.

In caso di assenza di provvedimenti da parte dell'organo amministrativo o loro inadeguatezza o intempestività, il collegio sindacale può convocare, in un'apposita riunione del collegio, l'organo amministrativo e, in subordine:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla dell'inerzia degli amministratori secondo quanto precisato nella Norma 6.2.;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, ovvero di gravi inadeguatezze degli assetti, denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., secondo quanto precisato dalla Norma 6.4. Sono, infatti, riscontrabili gravi irregolarità anche nel caso di «comportamenti totalmente omissivi da parte dell'organo di amministrazione rispetto agli obblighi previsti dall'art. 2086 co. 2 c.c.»

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del collegio sindacale

### SECONDO LIVELLO DI ATTIVAZIONE (CONNESSO AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE)

Formale segnalazione ex art. 25-octies CCII (Norma 11.3 «Segnalazione all'organo amministrativo») se dall'attività di vigilanza descritta al primo livello di attivazione (i.e. vigilanza) è stata rilevata la sussistenza di condizioni di crisi o di insolvenza come definite da art. 2 comma 1 lett. a) e b) del CCII.

Tale presupposto non è riscontrabile in presenza di una sola o di un insieme delle situazioni di cui al comma 3 ne' tanto meno dei segnali di cui al comma 4 (che servono ad agevolare la verifica di adeguatezza degli assetti affinché svolgano la loro funzione di prevenzione della crisi), ma soltanto se, come specificato all'art. 12 CCII, vi siano "condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento".

*(definizione a noi utile adesso parlando di crisi ed applicabile a maggior ragione per insolvenza; infatti, non è escluso il ricorso alla composizione negoziata neppure in casi di insolvenza purché un percorso di risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile).*

Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO



Dott. Giuseppe Chiappero

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del revisore

Documento di ricerca Assirevi n. 259, dicembre 2024, utile ad approfondire il tema della tempestività della segnalazione e quello dell'attività di vigilanza sull'andamento delle trattative.

Sul primo aspetto Assirevi considera le verifiche periodiche quale "occasione appropriata" per il revisore per intercettare con ragionevole tempestività elementi informativi che, seppur limitati, possono risultare potenzialmente rivelatori dei presupposti di una segnalazione, riconducendo tali elementi ai segnali che possono agevolare la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di cui al comma 4 dell'art. 3 del CCII.

Per Assirevi, qualora dunque il revisore riscontrasse i segnali di cui al comma 4, sarà tenuto alla segnalazione, "a meno che non emergano elementi probativi che escludano la sussistenza dei presupposti per la segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII", ciò in quanto tali segnali (come specificato dalle modifiche introdotte dal Correttivo-ter all'art. 3 comma 3 CCII) sono da considerarsi di pre-crisi e non di crisi conclamata, ne' tanto meno di insolvenza.

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del revisore

Come spiegato da Assirevi in nota 6, nella **relazione di accompagnamento al Correttivo-ter**, pag. 5, si legge "che i segnali di cui all'art. 3, comma 4 CCII servono ad agevolare, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3), e perciò non sono segnali di allarme per una situazione compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva". Pertanto, la presenza di tali segnali potrebbe non essere di per sé sufficiente ai fini dell'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 25-octies CCII.

Secondo Assirevi, quindi, per il soggetto incaricato della revisione legale la sussistenza (di uno o più) segnali di cui al comma 4 art. 3 CCII potrebbe, salvo la presenza di (non meglio specificati) elementi probativi che ne escludano la necessità, far scattare la segnalazione.

Per il collegio sindacale, invece, come visto prima, tali segnali, in aderenza al dettato normativo, agevolano la previsione di adeguatezza degli assetti ai fini della rilevazione della crisi, ma non costituiscono di per sé motivo di segnalazione ex art. 25-octies CCII, a meno che i predetti segnali non si uniscano ad una condizione di disequilibrio economico-finanziario e di non sostenibilità dei debiti nei successivi 12 mesi.

# Terzo correttivo

## Impatto su obblighi di segnalazione del revisore

Quanto al tema dell'attività di **vigilanza sull'andamento delle trattative**, poiché il revisore non può essere in alcun modo coinvolto nei processi gestionali, si ritiene che tale obbligo ricada esclusivamente sull'organo di controllo.

Rafforzata, alla luce di tutto ciò, l'importanza degli scambi informativi reciproci; ad esempio, su impulso del collegio sindacale, potrebbero riguardare:

- notizie, appunto, su andamento delle trattative;
- mancato pagamento di debiti vs. creditori pubblici qualificati cui abbia fatto seguito segnalazione ex art. 25-novies CCII, oppure notizie su revoca o riduzione affidamenti bancari ex art. 25-decies CCII, atteso che dette segnalazioni (di entrambi i tipi) sono rivolte al collegio e non anche al revisore.

## Terzo correttivo Impatto su obblighi di segnalazione del revisore

Concludendo, il nuovo art. 25-opties CCII solo apparentemente stabilisce un equilibrio tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale, in quanto ben diversi sono gli ambiti procedurali e funzionali in cui gli stessi operano.

Il **revisore** infatti nulla può di fronte all'inerzia degli amministratori non avendo i poteri sostitutivi che il codice civile (art. 2406) attribuisce all'**organo di controllo**; non è dunque in grado di "chiudere il cerchio" (Relazione Ufficio del Massimario Corte di Cassazione n. 87/2022).

# Gli stadi della crisi nell'impresa pubblica

Nell'ambito delle società partecipate, dove la continuità aziendale tende a confondersi con il pubblico servizio, la disciplina specifica (D. Lgs 175/2016 - TUSP), pur non prevalendo sul CCII, anticipa di fatto temporalmente il momento in cui i segnali della crisi debbono essere rilevati (combinato art. 6 e 14 TUSP).

L'adozione di programmi di responsabilità sociale e ambientale a rafforzamento della *governance* societaria, a vantaggio dei presupposti di continuità e sostenibilità aziendale, rappresenta un modello per tutte le imprese.



# Gli stadi della crisi nella società pubblica

## OBBLIGHI ORGANIZZATIVI

## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE



TUSP

Art. 6 c. 2, 4 Art. 14

D.LGS  
14/2019

Art. 2 c. 1 lett. a) Art. 2 c. 1 lett. b)  
Art. 25-octies

COD.  
CIV.

Art. 2086 c. 2

# Adeguati assetti, prevenzione della crisi e fattori ESG

Stretta connessione tra *commitment* alla sostenibilità in aderenza alle normative UE (vedi CSRD e sua attuazione in Italia con il D. Lgs 124/2024) e verifica su un orizzonte più esteso dei presupposti del *going concern*.

L'evoluzione del Codice della crisi aumenta l'attenzione verso gli stakeholder i cui interessi sono sempre più incentrati sulla gestione dei rischi opportunità e impatti sottesi ai fattori ESG. Gli adeguati assetti, anche in funzione di prevenzione della crisi, non possono non contemplare un adeguato sistema di pianificazione strategica, incentrato sul risk management, che vede la completa integrazione dei piani di transizione ESG nel business plan.

## Manuale Eutekne sul business plan II Edizione

# Centralità degli assetti per la sostenibilità del modello di business

«Parlare di assetti amministrativi adeguati vuol dire parlare di commercialisti ...»

«Mantenere in vita l'azienda è una questione di **sostenibilità**. Bisogna fare in modo che le aziende vivano a prescindere da chi le conduce, superando l'identità tra imprenditore e impresa»

(Francesco Campobasso, professore di statistica all'Università degli Studi di Bari e componente Commissione ministeriale sul C.C.I.I.), Teleborsa, 01.04.2022

Per ulteriori approfondimenti:

[gchiappero@vds.it](mailto:gchiappero@vds.it)

GRUPPO BILANCIO  
SOCIALE E DI  
SOSTENIBILITA'  
ODCEC TORINO

